

REGOLAMENTO
PER LE SEGNALAZIONI INTERNE WHISTLEBLOWING
(Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 dicembre 2023)

Art. 1 – Inquadramento normativo

Il sistema di whistleblowing è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al D.lgs. 24/2023 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

A tal fine, la presente procedura disciplina le modalità di segnalazioni interne alla Fondazione e, in particolare:

- definisce l’ambito di applicazione del processo di segnalazione interno;
- identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- circoscrive l’oggetto e i contenuti della segnalazione secondo le previsioni di cui al d.lgs. 24/2023;
- identifica e disciplina il canale attraverso cui effettuare la segnalazione interna alla Fondazione Ente (canale informatico);
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione interno della Fondazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente procedura le definizioni ed i ruoli sono i seguenti.

-SEGNALANTE: è il destinatario della procedura che effettua la Segnalazione.

Secondo il d.lgs. 24/2023 i segnalanti sono:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

- **SEGNALATO – PERSONA COINVOLTA:** è il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del segnalante.

- **FACILITATORE:** è il soggetto operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione.

- **CONTESTO LAVORATIVO:** Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto di lavoro che indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

- **PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO:** Sono le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

- **COLLEGHI DI LAVORO:** Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con la persona che segnala un rapporto abituale e corrente.

- **ENTI DI PROPRIETA' PRIVATA:** Ente di proprietà della persona segnalante (sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi).

- **ENTI PER IL QUALE IL SEGNALANTE LAVORA:** Enti per i quali il segnalante lavora (Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo).

- **ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO:** Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presta lavoro o servizio.

- **DPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

- **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.

- **ISTRUTTORE:** Soggetto che fa parte della struttura di supporto del RPCT che è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni se autorizzato dal RPCT ed è soggetto ai medesimi vincoli di riservatezza.

Art. 3 - Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso i canali di cui al successivo art. 6.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT della Fondazione, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 4 - Soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti della Fondazione Cresci@mo;
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso la Fondazione Cresci@mo;
- c. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Fondazione, quali - ad esempio - il Revisore dei conti;
- d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione Cresci@Mo;
- e. dipendenti in periodo di prova;
- f. persone per le quali il rapporto giuridico con la Fondazione Cresci@mo:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico con la Fondazione Cresci@Mo.

Art. 5 - Ambito della violazione

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 (La normativa comunitaria richiamata nell'Allegato 1 riguarda: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali

e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti (la nozione di "fondati sospetti" sarà oggetto di interpretazione nelle Linee Guida Anac di prossima adozione).

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Fondazione Cresci@mo; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività dell'Ente, eccetto se trattasi di "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle norme stesse.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 4) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13 lett. f).

Le segnalazioni anonime verranno registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per massimo 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 13 lett. f).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 6 – Procedura di segnalazione

Le segnalazioni attraverso il canale interno possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

1. **TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE:** Tramite il servizio postale in busta chiusa indirizzata Al RPCT che all'esterno rechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING";

2. **CANALE INFORMATICO:** Tramite accesso alla piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato nel portale della Fondazione, alla piattaforma <https://fondazionecresciamo.wallbreakers.it>.

Segnalazioni tramite il servizio postale: il segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica reperibile sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione". Il modulo deve essere compilato dal segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire al RPCT tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione la registrerà sul registro delle segnalazioni whistleblowing fornendo una numerazione progressiva per ciascuna segnalazione. Il contenuto della segnalazione e il nominativo del soggetto segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di segnalazione. Il registro delle segnalazioni, la segnalazione, il nominativo del segnalante nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso saranno conservati presso la sede della Fondazione in armadio dedicato provvisto di chiusura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del RPCT. Il RPCT potrà autorizzare un soggetto istruttore, individuato nella figura del Responsabile amministrativo della Fondazione Cresci@Mo, debitamente formato sulla disciplina di cui al d.lgs. 24/2023, a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza. Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare. Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite la modalità indicata nel modulo di segnalazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Segnalazione tramite canale informatico: per la ricezione della segnalazione di violazioni attraverso l'utilizzo della procedura informatica.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale della Fondazione, alla piattaforma <https://fondazionecresciamo.wallbreakers.it>.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT della Fondazione, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica.

La sicurezza del trattamento viene documentata attraverso la valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 GDPR.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

Il RPCT potrà autorizzare un soggetto istruttore, individuato nella figura del Responsabile amministrativo della Fondazione Cresci@Mo, a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza. Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare e con le medesime sanzioni di cui al Dlgs 24/2023. Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria, tramite la password generata dal sistema.

Il RPCT e il soggetto istruttore, individuato nel Responsabile amministrativo della Fondazione Cresci@Mo, in caso di assenza temporanea del primo, sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali ed adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

Art. 7 - Procedura per la segnalazione

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, i canali di cui al precedente art. 6).

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio, successivo alla segnalazione, con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Art. 8 - Supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni

Il RPCT potrà essere coadiuvato nella gestione delle segnalazioni da un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica.

Laddove la Fondazione Cresci@Mo intenda creare un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni oggetto della presente procedura (ruolo di Istruttore) questo sarà composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente ed i componenti saranno identificati in apposito atto organizzativo che verrà reso noto ai dipendenti. Tale personale dovrà essere debitamente formato sui contenuti di cui al d.lgs. 24/2023.

Nel caso in cui la segnalazione preveda successivi colloqui tra il segnalante e il RPCT, ad essi assiste sempre un componente del gruppo di lavoro, qualora costituito, senza possibilità di accesso ai dati identificativi del segnalante e delle persone coinvolte o alle informazioni che indirettamente ne consentano l'identificazione; su casi particolarmente complessi sarà possibile richiedere pareri legali.

Nel caso residuale che il RPCT o i componenti del gruppo di lavoro si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, si procederà come segue:

- se il conflitto di interesse riguarda il RPCT, il RPCT si asterrà e verrà sostituito dal il soggetto istruttore, individuato nel Responsabile amministrativo della Fondazione Cresci@Mo;
- se il conflitto di interessi riguarda un componente del gruppo di lavoro, il componente si asterrà dal prendere parte alla gestione della segnalazione.

Art. 9 - Gestione delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza del RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate.

Entro n. 7 giorni dalla ricezione della segnalazione il RPCT comunica al segnalante la ricezione dell'istanza.

Entro n. 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il RPCT decide sull'ammissibilità dell'istanza.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- Assenza della lesione all'interesse o all'integrità pubblica dell'Ente;
- incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;

- finalità palesemente emulativa;
- contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023;

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPTC può chiedere al segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dal RPTC o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti il RPTC procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante le modalità indicate dal segnalante nella segnalazione.

Il RPTC comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al segnalante con le modalità indicate dal segnalante in sede di presentazione della segnalazione.

Il RPTC può avvalersi del supporto e della collaborazione delle figure interne nominate e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni. Tali soggetti saranno soggetti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per il RPTC.

In ipotesi di comunicazione tramite e-mail al RPTC è preclusa la possibilità di inviare messaggi contenenti i riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione nonché di utilizzare differente casella di posta elettronica rispetto a quella dedicata alla presente procedura.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPTC, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- ad adottare i provvedimenti conseguenti all'accertamento effettuato, compresi gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendano opportuni;
- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, qualora richiesto dalle norme per le fattispecie più gravi;

Il RPTC, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante, con comunicazione scritta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Il RPTC potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, intendendo con anonimizzazione l'assoluta impossibilità di risalire ai dati del soggetto segnalante. La segnalazione potrà essere trasmessa anche alle Autorità giudiziarie competenti per i profili di competenza.

Qualora il RPTC si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione, di volta in volta individuato, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Tale soggetto sarà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPTC la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Art. 10 - Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, eventualmente anche avvalendosi del gruppo di supporto, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza temporanea procederà il Responsabile amministrativo della Fondazione Cresci@Mo.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Art. 11 - Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso i canali interni di cui all'art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, al responsabile amministrativo di Fondazione Cresci@Mo ed al gruppo di supporto, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, il responsabile amministrativo di Fondazione Cresci@Mo ed al gruppo di supporto e l'amministratore di sistema rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

- Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.
- Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dalla Fondazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 12 - Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 13 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche.

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui al precedente capoverso.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;

- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 14 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

La Fondazione promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 15 - La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Fondazione in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al Decreto Legislativo 1010 agosto 2018, n. 101.

In modo particolare i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Fondazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del Decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa sul trattamento dei dati personali costituisce l'allegato A al "Modello per la segnalazione di condotte illecite" di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento ed è altresì pubblicata sulla piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Art. 17 - Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 18 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

Art. 19 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del d.lgs. 24/2023.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione e dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione Crescia@Mo.